

Ora la caduta dei grappoli pare si sia arrestata, avendo già l'uva raggiunta una certa grossezza; e per quel che riguarda i dolcetti, specialmente nella collina, se altro non sopravviene, vi potrà ancor essere un raccolto discreto.

Però non bisogna stancarsi di ricorrere allo zolfo e al solfato di rame, perchè col tempo che si mantiene sempre variabile e colle rugiade abbondanti che cadono al mattino, la peronospora e l'oidio hanno le condizioni più favorevoli per la loro vita; e bisogna quindi combatterle ad oltranza.

Soprattutto converrà abbondare nei trattamenti liquidi, come quelli che aderiscono meglio alle foglie, e coloro, che hanno già proceduto all'irrorazione verso la metà del mese scorso, faranno bene a ripeterla portando la dose del solfato rame all'uno od all'uno e mezzo per cento. Quelli poi che non hanno ancora trattato le loro viti colle soluzioni cupriche, lo facciano senza ritardo, quand'anche le viti mostrassero poca uva, od anche non ne avessero affatto; perchè salvando le foglie non si provvede solo a conservare il frutto dell'annata, ma si assicura anche la maturazione del tralcio frutticoso per il prodotto dell'anno venturo, e si evitano i tristi effetti che cagiona il gelo sul legno non ancora ben formato.

Ora che la mietitura è finita, tutte le cure si debbono dare alle viti, perchè, volere o no, l'uva è il nostro principale raccolto e bisogna procurare di salvarlo ad ogni costo. Si ricordino i viticoltori che la fortuna aiuta chi non si perde d'animo e combatte con costanza di proposito contro le difficoltà. Prendano in ciò l'esempio dai Francesi che hanno sostenuta una titanica lotta contro la fillosera, ed ora vedono rifiorire la loro produzione. Noi che abbiamo il vezzo di imitare quello che si fa oltr'alpe, almeno imitiamo anche i buoni esempi che ci vengono di là; e forse non tarderà molto che anche per la nostra viticoltura ritorneranno tempi migliori.

I FENOMENI DELL'ALCOOLISMO

La legge sugli spiriti ha dato origine ad una larga discussione nella Camera, per la parte finanziaria: ma la parte morale non venne posta in sufficiente rilievo che dalla relazione.

Una delle ragioni capitali, che si facevano valere per aumentare progressivamente la tassa sugli alcoolici consisteva nei così detti fenomeni dell'alcoolismo.

Secondo le statistiche si ebbero, nel quinquennio 1881-85, 1790 morti per alcoolismo e 121 per ubriachezza; mentre gli infermi ricoverati negli ospedali per alcoolismo, soltanto nel triennio 1883-85, salirono a 2886, dei quali 223 morti durante la cura.

Aumentando la tassa sugli spiriti, si diceva, diminuiranno questa piaga sociale. I liquori costeranno più cari, gli affetti da alcoolismo ne berranno di meno, e diminuirà così una causa di morti e di malattie poco onorifiche per la nostra civiltà.

Ma questo ragionamento, lodevolissimo nell'intenzione, non fu secondato dai fatti.

L'aumento progressivo della tassa fece bensì diminuire il consumo degli spiriti, ma aumentò, in luogo di diminuire, i fenomeni morbosi dell'alcoolismo.

Rammentiamo che sino al 1886 la tassa era di 60 lire l'ettolitro.

Ora, nel 1877 i pazzi per alcoolismo erano 359, dei quali 514 maschi e 45 femmine. Nel 1880 erano 446, cioè 398 maschi e 48 femmine.

Nel 1883 la tassa venne portata a 100 lire l'ettolitro, ed ecco che il numero dei pazzi sale subito a 682, e nel 1884 a 553.

Nel 1885, Magliani ideò di portare la tassa da 100 a 150 lire l'ettolitro, con un aumento tale che avrebbe dovuto distruggere le manifestazioni dell'alcoolismo.

Ebbene - Nel 1888, dopo tre anni dall'aumento, e con tante distillerie chiuse per la disperazione, i pazzi per frenosi alcoolici salirono a 723.

In poco più di un decennio, la tassa venne triplicata, ed il numero dei pazzi per alcoolismo, invece di scemare, venne raddoppiato!

Ciò deriva da un fatto scientificamente accertato.

I fenomeni morbosi dell'alcoolismo non sono causati tanto dall'abuso, quanto dalla qualità dell'alcool che si ingerisce.

Ora, quanto più si esagera la tassa, tanto più si stimola la fabbricazione di spiriti alterati, e adoperando materie prime più economiche, od alcoolizzando liquidi poco costosi,

In Francia questa materia venne studiata a lungo.

In tutti i dipartimenti dove si fabbricano liquori con spiriti estratti dai vini o dalle vinacce, i fenomeni dell'alcoolismo sono rarissimi.

Abbondano invece in tutti i dipartimenti non vinicoli, nei quali lo spirito si fabbrica coi cereali, colle barbabietole e colle patate.

La Normandia tiene il primo posto fra le regioni più affette dall'alcoolismo. Ed in Normandia si fabbricano gli spiriti con pomi, pere, barbatietole, mentre si danno liquori anche ai bambini, con la falsa credenza di renderli più robusti.

L'opinione che esagerando l'imposta sugli spiriti, si combatta l'alcoolismo, è dunque un errore: in quella vece lo si aumenta, perchè si aiuta la fabbricazione di spiriti con materie poco costose, e sono questi che diffondono poi i germi delle malattie, registrate nelle statistiche come un obbrobrio dell'umanità.

L'ABUSO DEI MINISTRI DEI CULTI nel Codice Penale

Le disposizioni del nuovo Codice riguardanti gli abusi dei ministri dei Culti e la libertà dei Culti, vennero, in seguito alle osservazioni e raccomandazioni fatte nella discussione nei due rami del Parlamento, così determinate:

Art. 182. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità è punito colla detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

Art. 183. Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero dell'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni, con la multa di lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea del beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe od induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

Art. 184. Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

La libertà dei culti

Art. 140. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito colla detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Art. 141. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo

professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Art. 142. Chiunque, per dispregio di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro un ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro un ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

Art. 143. Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni e sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

FRA TOCCHI E TOGHE

Corte d'Assisie

Presidente = Cav. Demarchi
Pubblico Ministero — Cav. Carraro

Furto qualificato — Udienza 2 Luglio — Ragazzo Pietro, di Morsasco, recidivo, compare imputato di furto qualificato per avere rubato un cavallo ed una vacca —

Lo difende l'avv. Mascherini, il quale tratteggia a grandi linee la responsabilità morale del delinquente nei reati di furto, che viene menomata dalla condizione di pauperismo di coloro che introducono la mano nelle tasche altrui o, come nel caso attuale, prendono per la cavezza o per quello che possono le bestie del prossimo — Afferma, non a legittimare, ma a scusare la mala opera del suo difeso, che nove decimi della società

« Triste impasto di frode e di nequizia »

sono ladri e truffatori —

Il furto, continua, è la conseguenza dell'aver bisogno — se il Ragazzo pertanto avesse posseduto un centinaio di mille lire non avrebbe rubato —

« Che i ladri non siano assolutamente immeritevoli di compianto e di perdono lo disse, d'altronde, il Redentore nella faccenda del buon ladrone — del quale si sofferma, con fina analisi psicologica, a discutere la responsabilità morale di fronte alle leggi antiche e moderne.

« Parla delle angosce che la moglie ed i figli del Ragazzo, se egli per avventura ne avesse, proverebbero allorchando i giurati lo venissero a colpire con un verdetto di eccessiva severità — Ed a loro nome implora dalla mitezza della giuria la concessione delle circostanze attenuanti. »

E i giurati facendo buon viso alle conclusioni dell'egregio difensore affermano la colpeabilità del Ragazzo col beneficio delle attenuanti — in base a che la Corte lo condanna alla pena della reclusione per anni sette.

X

Omicidio — Cavanna Stefano, d'anni 23, di Carpeneto, imputato di avere con un colpo di stile ucciso Rizzo Giuseppe la sera delli 27 Dicembre 1888, compare a rispondere del reato di omicidio volontario nelle udienze delli 3 e 4 corrente.

Rappresentavano gli interessi della vedova, costituitasi parte civile, gli avvocati Fiorini e Persi.

L'imputato era assistito dall'Avv. Braggio. I giurati, accogliendo in gran parte la tesi defensionale, togliendo però che l'omicidio fosse stato commesso nello stato di piena ubriachezza, escludono la intenzione omicida, affermando avere le conseguenze sorpassato l'avuto disegno, ritennero avere l'imputato